Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 7 gennaio 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1974, n. **703.**

Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quadro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi navali — della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, è sostituito da quello allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei capitani di vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, contenente norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 2.

Fino alla copertura del posto organico per il grado di capitano di vascello del ruolo speciale del Corpo delle armi navali, i capitani di fregata dello stesso ruolo e corpo, per essere compresi nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, devono aver compiuto nel grado rivestito la permanenza minima di cinque anni.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge esistano in ruolo capitani di fregata (AN) che alla data del 31 ottobre 1971 abbiano maturato la suddetta permanenza minima nel grado, si procede alla determinazione della corrispondente aliquota di valutazione, formando il relativo quadro di avanzamento con decorrenza 1° gennaio 1972. Il capitano di fregata (AN) iscritto in quadro viene promosso con la stessa data del 1° gennaio 1972. Da tale data ha inizio il ciclo delle promozioni previste dal quadro VI annesso alla presente legge.

Art. 3.

A modifica delle disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1961, n. 1163, il maestro direttore del corpo musicale della Marina consegue ad anzianità il grado

di sottotenente di vascello, di tenente di vascello, di capitano di corvetta e di capitano di fregata al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

L'ufficiale direttore del corpo musicale della Marina, in servizio alla data del 31 dicembre 1973, può conseguire la promozione al grado di tenente di vascello a decorrere dal giorno successivo al compimento del quarto anno di permanenza nel grado di sottotenente di vascello, la promozione al grado di capitano di corvetta al compimento della permanenza complessiva nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello di anni dodici e la promozione al grado di capitano di fregata al compimento della permanenza complessiva nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello, tenente di vascello e capitano di corvetta di anni sedici.

Art. 4.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale maestro del corpo musicale della Marina è di 61 anni.

Il Ministro per la difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che abbia compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dello ufficiale maestro direttore è di anni 4.

Il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di anni 70.

Le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto dal 1° gennaio 1974.

Art. 5.

L'articolo 17 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni, nella parte relativa al direttore del corpo musicale della Marina, è modificato come segue:

Grado	Corpo equipaggi militari marittimi
—	—
	Direttore corpo musicale
Capitano di fregata	1
Capitano di corvetta	
Tenente di vascello	
Subalterno	

Art. 6.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974, valutato in L. 1.500.000, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO

VI — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Capitano di vascello	—	—	1	—	—
Capitano di fregata	scelta	—	6	1 ogni 4 anni (*g*)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	16	—	—
Tenente di vascello	scelta	1 anno d'imbarco	46	2	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	1 anno d'imbarco, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di guardiamarina	32	—	—
Guardiamarina	anzianità	—	—	—	—

LEGGE 23 dicembre 1974, n. **704.**

Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano, fissato con legge 8 febbraio 1971, n. 79, in lire 160 milioni, viene aumentato a lire 250 milioni con decorrenza 1° gennaio 1974.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1974

LEONE

MORO — SARTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **705.**

Contributo a favore del Centro d'azione latina, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1974 è autorizzata la concessione di un contributo di L. 20.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma. Per l'anno finanziario 1975, e fino all'anno finanziario 1978, è autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 30.000.000 a favore del Centro medesimo.

Il Centro presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sulla attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello di cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 2.

All'onere di L. 20.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 30.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 dicembre 1974, n. **706.**

Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di L. 18.000.000 a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, n. 1595, è aumentato a L. 30.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

Il Centro per le relazioni italo-arabe presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro per le relazioni italo-arabe della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di L. 12.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 12.000.000 relativo all'anno finanziario 1975, si prov-

vede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati, incaricati della sorveglianza fisica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione dell'elenco nominativo degli « esperti qualificati » incaricati dei compiti di sorveglianza fisica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che istituisce la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati;

Viste le designazioni delle amministrazioni statali e dell'ente interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, per un triennio, la commissione per la iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati, incaricati della sorveglianza fisica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Gli oneri relativi graveranno sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da:

Chiocchio dott. Pietro, ispettore superiore, membro effettivo e Guerrieri dott. Maurizio, ispettore superiore, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cortellessa prof. Giorgio, Salvadori prof. Paolo, membri effettivi e D'Andrea prof.ssa Rosa, Prozzo dott. Ennio, membri supplenti, designati dal Ministero della sanità;

Fossati prof. Franco, membro effettivo e Martinenghi prof. Carlo, membro supplente, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

Bosco ing. Giuseppe, membro effettivo e Pavone ing. Antonio, membro supplente, designati dal Ministero della marina mercantile;

Tagliati dott. Silvano, Ilari dott. Osvaldo, membri effettivi e Pelliccioni prof. Maurizio, Breuer dott. Francesco, membri supplenti, designati dal Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 3.

Il dott. Marco Vinci, ispettore principale, è nominato segretario della commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 47

(10324)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Neo-Glass S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Neo-Glass S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Neo-Glass S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 agosto 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(10327)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(10326)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per otto strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bergamo in data 17 settembre 1974, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

strada provinciale n. 120 « Grassobbio-Zanica-Comunnuovo strada statale n. 42 », di km 8,087;

strada provinciale n. 123 « Arcene-Spirano-Cologno al Serio », di km 7,500;

strada provinciale n. 131 « Caravaggio-Fornovo San Giovanni strada statale n. 591 », di km 4,164;

strada provinciale n. 142 « Boltiere-Pontirolo-Treviglio », di km 7,340;

strada provinciale n. 144 « Arcene-Pontirolo-Canonica d'Adda », di km 5,256;

strada provinciale n. 154 « Valbrembo-Briolo-Ponte S. Pietro »;

strada provinciale n. 160 « Terno d'Isola-Madone »;

strada provinciale n. 167 « strada provinciale n. 166 sotto il monte Carvico »;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'I.G.C.T., con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza », le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966;

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(10248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli è vacante la prima cattedra di diritto costituzionale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 283, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 9 marzo 1968 dalla prof.ssa Di Girolamo Adamo Emma, avverso il provvedimento 9 gennaio 1968 della commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Trapani, di accoglimento del gravame proposto dalla prof.ssa Maria Casapollo Gilletta, contro la nomina a incarico annuale conferita dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per il commercio di Marsala alla prof.ssa Di Girolamo Adamo Emma.

(10254)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 99, è stato respinto il ricorso straordinario del prof. Vincenzo De Cesare avverso il silenzio-rifiuto della commissione provinciale ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, costituita presso il provveditorato agli studi di Latina, su un precedente ricorso dell'interessato contro la decadenza della nomina ad incaricato a tempo indeterminato per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso lo istituto tecnico commerciale « Filangieri » di Formia.

(10171)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.684.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5498/M)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.791.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5465/M)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5466/M)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5468/M)

Autorizzazione al comune di Fabrica di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Fabrica di Roma (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5469/M)

Autorizzazione al comune di Forano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Forano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5470/M)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5471/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.456.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5472/M)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5473/M)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.230.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5474/M)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5475/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5476/M)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5477/M)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.283.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5478/M)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.809.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5479/M)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Muro Leccese (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.226.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5480/M)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5481/M)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.463.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5482/M)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5483/M)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5484/M)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5485/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.037.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5486/M)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5487/M)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.287.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5488/M)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5489/M)

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Costacciaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5490/M)

Autorizzazione al comune di Senerchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Senerchia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5491/M)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.989.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5492/M)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Settefrati (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5493/M)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5494/M)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5495/M)

Autorizzazione al comune di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5496/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.605.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5497/M)

Autorizzazione al comune di Carbognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Carbognano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5499/M)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Segni (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5500/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.964.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5501/M)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5502/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.687.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5503/M)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Frontinò (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.512.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5504/M)

Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Trevi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5505/M)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 dicembre 1974, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5506/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	651,10	651,10	650,90	651,10	665 —	651,10	651 —	651,10	651,10	651 —
Dollaro canadese	657,60	657,60	656,75	657,60	674 —	657,55	657 —	657,60	657,60	657,50
Franco svizzero	256,10	256,10	256,20	256,10	246 —	256,10	256,30	256,10	256,10	256 —
Corona danese	115,30	115,30	115,30	115,30	114,45	115,30	115,25	115,30	115,30	115,30
Corona norvegese	124,44	124,44	124,50	124,44	123,50	124,40	124,60	124,44	124,44	124,40
Corona svedese	158,98	158,98	159,15	158,98	155 —	158,95	158,95	158,98	158,98	158,98
Fiorino olandese	259,55	259,55	260 —	259,55	258,25	259,50	259,60	259,55	259,55	259,55
Franco belga	17,9375	17,9375	17,95	17,9375	11,85	17,92	17,94	17,9375	17,93	17,90
Franco francese	146,01	146,01	146,30	146,01	143,90	146,05	146,30	146,01	146,01	146 —
Lira sterlina	1521,40	1521,40	1523,50	1521,40	1545 —	1521,50	1521,50	1521,40	1521,40	1521,40
Marco germanico	269,15	269,15	269 —	269,15	269,25	269,10	269,10	269,15	269,15	269,10
Scellino austriaco	37,955	37,955	37,95	37,955	37,50	37,95	37,97	37,955	37,95	37,95
Escudo portoghese	26,53	26,53	26,60	26,53	26,80	26,50	26,49	26,53	26,53	26,50
Peseta spagnola	11,586	11,586	11,6050	11,586	11,70	11,60	11,585	11,586	11,58	11,58
Yen giapponese	2,166	2,166	2,18	2,166	2,22	2,16	2,1665	2,166	2,16	2,16

Media dei titoli del 2 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,525
» 5 % (Ricostruzione)	84,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,625
» 5 % (Città di Trieste)	86,475
» 5 % (Beni esteri)	82,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,525
» 5,50 % » » 1968-83	79,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,400
» 6 % » » 1970-85	83,900
» 6 % » » 1971-86	82,675
» 6 % » » 1972-87	82,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,450
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,775
» poliennali 7 % 1978	92,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	651,05
Dollaro canadese	657,30
Franco svizzero	256,20
Corona danese	115,275
Corona norvegese	124,52
Corona svedese	158,965
Fiorino olandese	259,575
Franco belga	17,939
Franco francese	146,155
Lira sterlina	1521,45
Marco germanico	269,125
Scellino austriaco	37,962
Escudo portoghese	26,51
Peseta spagnola	11,585
Yen giapponese	2,166

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 22 luglio 1974 al 31 agosto 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1879/74, n. 1901/74, n. 1914/74, n. 1925/74, n. 1944/74, n. 1968/74, n. 1989/74, n. 2000/74, n. 2016/74, n. 2039/74, n. 2053/74, n. 2064/74, n. 2068/74, n. 2075/74, n. 2093/74, n. 2112/74, n. 2123/74, n. 2135/74, n. 2151/74, n. 2167/74, n. 2173/74, n. 2182/74, n. 2193/74, n. 2204/74, n. 2217/74, n. 2220/74, n. 2225/74, n. 2232/74 e n. 2246/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	22-7-1974	23/24-7-1974	25-7-1974	26-7-1974	27/30-7-1974	31-7-1974	1°-8-1974	2/5-8-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*	zero *(a) (d)*
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	9.003,24 *(e)*	9.003,24 *(e)*	9.003,24 *(e)*	5.855,31 *(e)*	2.715,39 *(e)*	zero *(e)*	zero *(e)*	zero *(e)*
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*	zero *(b) (c)*
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.07-C	10.07-950	Sorgo	2.723,40 *(b)*	1.786,23 *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*	zero *(b)*
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*	zero *(d)*
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	28.667,79	28.667,79	28.667,79	24.262,29	19.864,80	15.891,84	11.878,83	10.573,20
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	6/7-8-1974	8-8-1974	9-8-1974	10/12-8-1974	13-8-1974	14-8-1974	15/19-8-1974	20-8-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	5.006,25 (*e*)	3.740,67 (*e*)	600,75 (*e*)	1.225,53 (*e*)	1.858,32 (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	22.019,49	20.249,28	15.851,79	16.724,88	17.613,99	8.794,98	7.281,09	12.631,77
		Semole e semolini:								
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	21-8-1974	22-8-1974	23-8-1974	24/26-8-1974	27-8-1974	28-8-1974	29-8-1974	30-8-1974	31-8-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	13.520,88	11.974,95	10.164,69	9.267,57	8.370,45	9.267,57	10.164,69	9.267,57	8.370,45
		Semole e semolini:									
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 400,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 4.806,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L. 801,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 400,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(10116)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a dodici posti di commesso negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1974, registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 204 del 3 agosto 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a dodici posti di commesso degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, a dodici posti di commesso degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Scorza dott. Francesco, direttore di divisione.

Componenti:

Pensa dott. Antonio Carlo, direttore di sezione;
Trimìnì dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Rosucci dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Bianca dott. Luigi, direttore di sezione.

Segretario:

Imbrisco Virgilio, segretario capo.

Art. 2.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta per L. 300.000, relativa al corrente esercizio finanziario, graverà sul cap. 1184 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LOBIANCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1974
Registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 364

(10220)

REGIONE PIEMONTE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1972, n. 1437, modificato con decreti n. 2693 in data 30 ottobre 1972 e n. 451/1974 in data 25 febbraio 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in Provincia di Alessandria al 30 novembre 1971;
Visto il proprio decreto n. 3728/1974 in data 9 ottobre 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Sale, Castellazzo Bormida, Mirabello Monferrato, hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;
Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Spalla Franco: Sale;
2) Barigazzi Giovanni: Castellazzo Bormida;
3) Repetti Carlo: Mirabello Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 20 novembre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(10270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 462 del 19 gennaio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Belpasso, vacante alla data del 30 novembre 1972;
Visto il precedente decreto n. 7629 del 29 novembre 1974, in corso di pubblicazione, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso.
Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Considerato che il dott. Caselli Michele, classificato in graduatoria al primo posto, ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Belpasso;
Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 73 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caselli Michele, medico-chirurgo, nato a Gagliano Castelferrato il 15 novembre 1923, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Belpasso.

Il dott. Caselli è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 9 dicembre 1974

Il medico provinciale: GALIA

(10129)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1974, n. 29-19/Legisl.

Approvazione del regolamento di attuazione della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, concernente « Provvidenze a favore del settore distributivo »;

Considerato che l'attuazione della legge predetta è subordinata all'emanazione di apposite norme regolamentari;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale del 10 ottobre 1974, n. 6599;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, recante « Provvidenze a favore del settore distributivo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 ottobre 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1974
Registro n. 42, foglio n. 181

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 SETTEMBRE 1974, N. 24

Art. 1.

Le superfici minime di cui all'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, sono determinate nella seguente misura:

Generi alimentari e misti:

località fino a 500 abitanti . . . . mq. 40
località da 500 a 2000 abitanti . . . . » 60
località da 2000 a 10000 abitanti . . . . . » 80
località sopra i 10000 abitanti . . . . » 100

Altri settori dell'alimentazione:

Negozi specializzati di: pane e latte, prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici, salumeria, rosticceria, macelleria (compresi i locali di refrigerazione), bottiglieria, pasticceria:

fino a 500 abitanti . . . . mq. 25
da 500 a 5000 abitanti . . . . » 30
oltre i 5000 abitanti . . . . » 40

L'accertamento della consistenza della popolazione delle singole località sarà desunto dal censimento generale della popolazione pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Settori non alimentari:

Mobili ed arredamento, ferramenta, materiali da costruzione e legname, materiali per impianti igienico-sanitari, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per agricoltura, industria, commercio e artigianato (indipendentemente dal numero degli abitanti) . . mq. 100

Confezioni, articoli sportivi, articoli per giochi, gomme e materie plastiche, macchine, attrezzature e mobili per ufficio, articoli casalinghi, vetri e ceramiche, libri, cicli e motocicli, prodotti per l'agricoltura, tessuti, articoli igienico-sanitari e ortopedici, colori e vernici, cartoleria, macchine da cucire e maglieria . . mq. 50

Elettronica, materiale elettrico, confezioni per bambini, drogheria e articoli di puericultura, articoli per la pulizia della casa, calzature, articoli in pelle e cuoio, mercerie, pellicceria, fiori e piante, strumenti musicali . . . . » 40

Articoli per turisti, ornicoltura . . . . » 30

Boutique, modisteria, cappelli, profumeria, bigiotteria, ottica, fotografia, cinematografia, oreficeria, orologeria, articoli per rivendite di generi di monopolio » 20

La superficie minima si attua con un margine di tolleranza del 10 %. Per i settori non elencati nel presente articolo, il contributo può essere concesso indipendentemente dal raggiungimento di superfici minime.

Per i comuni che hanno adottato il piano di adeguamento previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, le superfici minime sono quelle stabilite dal piano stesso.

Art. 2.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, i punteggi in base ai quali i criteri di differenziazione trovano pratica applicazione sono i seguenti:

a) per tutte le ipotesi di cui alla lettera *a*) dell'art. 13 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, verrà erogato il contributo nella misura massima del 7 %;

b) per ciascuno dei casi previsti dalla lettera *b*) alla lettera *f*) del citato art. 13 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, verrà corrisposto un contributo differenziale dello zero e cinquanta per cento (0,50 %) che sarà applicato al contributo minimo previsto dalla legge.

Tale contributo differenziale è cumulabile nel caso che ricorrano, per lo stesso richiedente, più titoli preferenziali.

Art. 3.

I comuni commercialmente poco attrezzati di cui alla lettera *c*) dell'art. 13 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 24, distinti per settore, sono i seguenti:

SETTORE ALIMENTARE

Valli dell'Avisio:

1) Mazzin;
2) Daiano;
3) Panchià;
4) Varena;
5) Capriana;
6) Moena;
7) Valfloriana.

Bassa Valsugana:

1) Carzano;
2) Cinte Tesino;
3) Castelnuovo;
4) Ospedaletto;
5) Telve di Sopra;
6) Ronchi Valsugana;
7) Villa Agnedo;
8) Scurelle;
9) Grigno;
10) Novaledo;
11) Torcegno.

Alta Valsugana:

1) Fierozzo;
2) Frassilongo;
3) Luserna;
4) Centa S. Nicolò;
5) Civezzano;
6) Fornace
7) S. Orsola;
8) Palù del Fersina;
9) Bedollo.

Valle dell'Adige:

1) Faedo;
2) Valda;
3) Lisignago;
4) Sover;
5) Terlago;
6) Lona Lases;
7) Nave S. Rocco;
8) Albiano;
9) Giovo;
10) Grauno;
11) Segonzano;
12) Cavedine;
13) Grumes.

Valle di Non:

1) Cis;
2) Amblar;
3) Don;
4) Terres;
5) Castelfondo;
6) Cunevo;
7) Ronzone;
8) Sfruz;
9) Ton;
10) Bresimo;
11) Tres;
12) Campodenno;
13) Livo;
14) Vervò;
15) Flavon.

Valle di Sole:
1) Terzolas;
2) Commezzadura;
3) Vermiglio;
4) Dimaro;
5) Rabbi;
6) Pellizzano;
7) Caldes;
8) Cavizzana.

Valli Giudicarie:
1) Lardaro;
2) Bolbeno;
3) Prezzo;
4) Bondo;
5) Montagne;
6) S. Lorenzo in Banale;
7) Zuclo;
8) Bersone;
9) Brione;
10) Massimeno;
11) Breguzzo;
12) Villa Rendena;
13) Daone;
14) Bleggio Inferiore;
15) Preore;
16) Praso.

Valle del Sarca:
1) Dro;
2) Tenno;
3) Molina di Ledro;
4) Drena.

Vallagarina:
1) Besenello;
2) Trambileno;
3) Terragnolo;
4) Calliano;
5) Pomarolo;
6) Nomi;
7) Volano;
8) Isera;
9) Ala.

SETTORE NON ALIMENTARE

Valli dell'Avisio:
1) Mazzin;
2) Carano;
3) Daiano;
4) Capriana.

Valle del Cismon:
1) Canal S. Bovo.

Bassa Valsugana:
1) Novaledo;
2) Spera;
3) Ronchi Valsugana;
4) Samone;
5) Villa Agnedo;
6) Telve di Sopra;
7) Bieno.

Alta Valsugana:
1) Frassilongo;
2) Palù del Fersina;
3) Fierozzo;
4) Centa S. Nicolò;
5) Luserna;
6) Fornace;
7) Tenna;
8) Civezzano;
9) S. Orsola.

Valle dell'Adige:
1) Sover;
2) Faedo;
3) Grauno;
4) Nave S. Rocco;
5) Valda;
6) Cimone;
7) Cavedago;
8) Lisignago;
9) Grumes.

Valle di Non:
1) Don;
2) Amblar;
3) Vervò;
4) Sfruz;
5) Castelfondo;
6) Romallo;
7) Cis;
8) Tres;
9) Terres;
10) Bresimo;
11) S. Zeno;
12) Dambel;
13) Nanno;
14) Sporminore;
15) Rumo;
16) Tassullo;
17) Livo;
18) Cunevo.

Valle di Sole:
1) Terzolas;
2) Cavizzana;
3) Caldes.

Valli Giudicarie:
1) Prezzo;
2) Dorsino;
3) Pelugo;
4) Brione;
5) Preore;
6) Ragoli;
7) Bersone;
8) Fiavè;
9) Zuclo;
10) Castel Condino;
11) Montagne;
12) Vigo Rendena;
13) Carisolo;
14) Praso.

Vallagarina:
1) Trambileno;
2) Ronzo Chienis;
3) Terragnolo;
4) Nogaredo;
5) Isera.

PUBBLICI ESERCIZI

Valli dell'Avisio:
1) Valfloriana;
2) Capriana;
3) Castello di Fiemme.

Valle del Cismon:
1) Sagron Mis.

Bassa Valsugana:
1) Castelnuovo;
2) Carzano;
3) Telve di Sopra;
4) Novaledo;
5) Spera;
6) Ospedaletto;
7) Ronchi Valsugana;
8) Torcegno;
9) Roncegno;
10) Castello Tesino.

Alta Valsugana:
1) Fornace;
2) Vigolo Vattaro;
3) Civezzano;
4) Fierozzo;
5) Bedollo;
6) Tenna;
7) Palù del Fersina;
8) Sant'Orsola.

Valle dell'Adige:
1) Aldeno;
2) Lisignago;
3) Nave S. Rocco;
4) Zambana;
5) Albiano;
6) Cimone;
7) Grumes;
8) Giovo;
9) Segonzano;
10) Roverè della Luna;
11) Grauno;
12) Mezzolombardo;
13) Cembra;
14) Mezzocorona;
15) Cavedine;
16) Trento;
17) Lavis;
18) Sover;
19) Vezzano;
20) Garniga;
21) Spormaggiore.

Valle di Non:
1) Nanno;
2) Dambel;
3) Terres;
4) Tassullo;
5) Ton;
6) Revò;
7) Flavon;
8) Denno;
9) Livo;
10) Brez;
11) Campodenno;
12) Tres;
13) Sporminore;
14) Vervò;
15) Cunevo;
16) Romallo;
17) Castelfondo;
18) Tuenno;
19) Cis;
20) Romeno;
21) Smarano;
22) Coredo;
23) Fondo;
24) Don.

Valle di Sole:
1) Cavizzana;
2) Terzolas;
3) Croviana;
4) Monclassico;
5) Commezzadura;
6) Pellizzano;
7) Ossana;
8) Rabbi.

Valli Giudicarie:
1) Dorsino;
2) Preore;
3) Massimeno;
4) Storo;
5) Zuclo;
6) Bersone;
7) Cimego;
8) Spiazzo;
9) Strembo;
10) Bocenago;
11) Bleggio Inferiore;
12) Fiavè;
13) Bolbeno.

Valle del Sarca:
1) Dro;
2) Drena;
3) Tiarno di Sopra.

Vallagarina:
1) Nomi;
2) Nogaredo;
3) Pomarolo;
4) Volano;
5) Mori;
6) Isera;
7) Besenello;
8) Avio;
9) Ala;
10) Rovereto;
11) Terragnolo;
12) Villalagarina;
13) Trambileno;
14) Ronzo Chienis.

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

(9980)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750050)